



# CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## ORDINANZA N. 230 DEL 25.05.2020

**Oggetto:** Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio- Proroga Ordinanza 173 del 11/05/2020.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**VISTE** le precedenti Ordinanze nnrr. 17 del 19.03.2020, 54 del 30.03.2020, 94 del 08.04.2020, 125 del 23.04.2020 e 173 del 11.05.2020, con le quali, a seguito di prescrizioni dell'ASP di Cosenza, servizio di igiene e sanità pubblica di Amantea, i destinatari, sono stati sottoposti alla misura cautelare, dell'isolamento obbligatorio per numero quattordici giorni, dall'arrivo presso la propria abitazione, con divieto assoluto di contatti con i conviventi con divieto assoluto di contatti con i conviventi, onde rafforzare le misure di contenimento della diffusione COVID-19 ed attivazione della sorveglianza sanitaria attiva, con termine ultimo a tutto il 25.05.2020;

**VISTA** la comunicazione del dirigente medico di igiene e sanità pubblica dell'ASP di Amantea, assunta al prot. Gen. n. 7494 del 25.05.2020, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con la quale, all'esito degli accertamenti effettuati, si prescrive agli interessati, già in quarantena a scopo precauzionale, la proroga per altri 14 giorni, o per un tempo minore in attesa del risultato dell'ulteriore test diagnostico per COVID – 19;

**RAVVISATA** la necessità di conferire effetto alla prescrizione dell'ASP, adottando il consequenziale, dovuto, provvedimento contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica in coerenza ed in attuazione delle disposizioni sopracitate, che non lasciano margini alla discrezionalità dell'Ente Comunale;

**DATO ATTO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL – Testo Unico degli Enti Locali, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

con i poteri del Sindaco;

**PRENDE ATTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'ASP DI COSENZA –  
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DI AMANTEA E, PER  
L'EFFETTO,**

**ORDINA**

**A:**

**OMISSIS E OMISSIS**

di permanere, in via cautelativa, in isolamento obbligatorio già imposto, presso la propria residenza con divieto assoluto di contatti con conviventi, per il tempo necessario al completamento degli ulteriori test diagnostici per COVID-19 e comunque per un ulteriore periodo massimo di ulteriori 14 giorni, a decorrere dal 26 maggio 2020 e fino al giorno 8 giugno 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'ASP di Cosenza.

**ORDINA, ALTRESI'**

1. alla Polizia Municipale di Amantea;

2. all'ASP di Cosenza

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

**DISPONE**

–che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ai destinatari;

–che il presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

–che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

–la trasmissione della presente a:

1. Prefettura di Cosenza,

2. Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;

3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;

4. Stazione Carabinieri sede di Amantea;

5. Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;

6. Comando di Polizia Municipale di Amantea,

**AVVERTE CHE**

salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dall'art. 4 comma 7 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 comma 7, con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

25.5.2020

f.to LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(SURACE- TURCO -NUOVO)